

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **26 (ventisei)** - del mese di **giugno** alle ore **15:37** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA N. 871/2022 DEL 6/07/2022 DEPOSITATA IN DATA 11/07/2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca	Si			RUOZZI Cinzia	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio	Si			SALATI Roberto			
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola			
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian			
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto	Si						
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo		Si					
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----		Presenti	
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex		No	
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta		Si	
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella		No	
MELATO Matteo				DE FRANCO Lanfranco		Si	
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele		No	
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa		No	
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca		No	
PERRI Palmina				TRIA Nicola		No	
PIACENTINI Lucia	Si						
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri **Presenti:** **27** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **20**
Contrari: **6**
Astenuti: **1**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):
1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
..omissis..
- l' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al comma 2:
“2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio.”
- Il medesimo articolo dispone al comma 4:
“4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione”

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia “... un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...” (Ministero dell' Interno F.L. 21/1993);
- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;
- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta

tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la sentenza della CTR Emilia Romagna, sezione 4^a, n. 871/2022 pronunciata il 6/07/2022, depositata in data 11/07/2022 si pronuncia sul ricorso in appello proposto dalla società Stilma spa contro il Comune di Reggio Emilia e Iren Ambiente spa avente ad oggetto l'atto di diniego espresso del Comune di Reggio e del gestore del servizio rifiuti Iren Ambiente spa all'istanza di rimborso della somma versata in via ordinaria a titolo di TARES/TARI pe gli anni dal 2013 al 2016 con l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla società contribuente nei limiti del rimborso di Euro 49.317,08 andando così a riformare la sentenza impugnata n. 91/02/21 con compensazione delle spese di giudizio stante la parziale soccombenza delle parti del giudizio;
- Con ricorso introduttivo innanzi alla Corte di Cassazione, Iren Ambiente spa ha impugnato la sentenza emessa dalla CTR di Bologna n. 871/2022 così come il Comune di Reggio Emilia, ha impugnato la sentenza con la notifica di ricorso incidentale innanzi alla Corte di Cassazione nei confronti di Stilma spa e di Iren Ambiente spa, procedimento giurisdizionale tutt'ora pendente, stante l'opportunità di proseguire il contenzioso a difesa delle proprie ragioni sostenute nei precedenti gradi di giudizio;
- la società Stilma spa, tramite i propri difensori Dr.ssa Ilaria Cristoni e Dr. Angelo Funicello ha notificato in data 7.4.2023 al Comune di Reggio Emilia la sentenza n. 871/04/2022, notifica acquisita in atti in data 11.4.2023 con PG 2023/93658, con l'intimazione ad adempiere al rimborso di Euro 49.317,08, oltre interessi spettanti per legge;
- tenuto conto delle disposizioni sull'immediata esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie di condanna in favore del contribuente, di cui al capo IV, artt. 68, 69 e 70 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL costituisce per l'Ente atto dovuto e vincolato (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato inoltre che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettano, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;
- con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa, da qui l'impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione del Comune di Reggio Emilia al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla coerente applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamati in particolare:

- ✓ l'atto di diniego di rimborso per TARES/TARI per le annualità 2013/2016 della somma complessiva di € 64.399,06 opposto alla richiedente Società Stilma spa motivandolo in forza della mancanza della dichiarazione fiscale prescritta a pena di

decadenza per il riconoscimento della detassazione di superfici per produzione di rifiuti speciali e la mancanza della dichiarazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa, nei termini previsti per le annualità di riferimento.

- ✓ la sentenza n. 871/2022 depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione 4^a in data 11/07/2022- che “ *in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello della contribuente nei limiti di **Euro 49.317,08**, fermo il resto. Spese compensate*”;
- ✓ il ricorso principale notificato in data 6/02/2023 da Iren Ambiente spa contro Stilma spa e il ricorso incidentale notificato dal Comune di Reggio Emilia in data 13/02/2023 contro Stilma spa per la cassazione della sentenza n. 871/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ;
- ✓ la notifica effettuata in data 7.4.2023 acquisita in atti in data 11.4.2023 con PG 2023/93658 della sentenza n. 871/04/2022 da parte di Stilma spa, tramite i propri difensori Dr.ssa Ilaria Cristoni e Dr Angelo Funicello, con l'intimazione ad adempiere al rimborso di **Euro 49.317,08** oltre interessi spettanti per legge;
- ✓ le disposizioni sull'immediata esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie di condanna in favore del contribuente, di cui al capo IV, artt. 68, 69 e 70 del D.lgs 546/92 e successive modificazioni.

Atteso che:

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, da cui discende la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Dato altresì atto che ai fini della liquidazione delle somme versate a titolo di TARES anno 2013, vede la presenza di una quota a rimborso a carico dello Stato (per le somme

versate a titolo di maggiorazione TARES), occorre fare riferimento al Decreto Interministeriale del 24/2/2016 concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali e alla successiva circolare 1/DF del 14/4/2016 e che pertanto il comando del giudice vada coordinato con tali ultime disposizioni sulle regolazioni contabili Stato-Comune per quanto riguarda le somma a titolo di imposta e che, pertanto, sia legittimo procedere ai sensi dell'art. 5 del citato decreto che al comma 2 prevede la restituzione della quota Stato direttamente dall'Erario, che provvederà anche in ordine alla parte degli interessi;

Vista la delibera di C.C. N. 77 del 26/4/2023 di approvazione del Rendiconto della gestione 2022 e relativi allegati, ed in particolare l'allegato B) cioè la relazione della G.M. predisposta ai sensi degli articoli 151 comma 6 e 231, ove a pagina 11 e seguenti vengono elencate le cause in corso ed esposte le modalità per la quantificazione dell'accantonamento a fondo contenzioso della somma complessiva di € 5.226.034,44 con esposizione puntuale della causa in oggetto con classificazione del rischio di soccombenza come "possibile".

Ritenuto di applicare quota parte dell'accantonamento suddetto pari a **€ 50.813,95** al bilancio di previsione 2023 per il finanziamento della sentenza sopra richiamata e in particolare :

- della somma di **Euro 48.066,41** di quota di tassa rifiuti da rimborsare pari alla Missione/ Programma 01.04 "Gestione entrate tributarie e servizi fiscali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso",

-della somma di **Euro 2.747,54** di interessi alla Missione/Programma 01.04 "Gestione entrate tributarie e servizi fiscali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso"

come da variazione al Bilancio 2023 meglio dettagliata negli allegati **allegati A1**(competenza) e **A2** (cassa) parte integrale e sostanziale della presente delibera ;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.187, c.3 quinquies;
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio entrate;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla somma complessiva di **Euro 50.813,95** così suddivisa:

- quanto a **Euro 48.066,41** a titolo TARES/TARI quota Comune;
- quanto a **Euro 2.747,54** a titolo di interessi passivi;

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO EURO 50.813,95

derivante da sentenza della CTR E.R., sezione 4^a, n. 871/2022, pronunciata il 6/07/2022, depositata il 11/07/2022 e notificata in data 7/04/2023;

3) di procedere ad applicare al bilancio di previsione 2023 quota parte di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2022 a titolo di "fondo per rischi da contenzioso in essere", e così per € 50.813,95 e di apportare per le motivazioni esplicitate in premessa, le modifiche al Bilancio di Previsione 2023-2024 come da Allegati **A1** (competenza) ed **A2** (CASSA), parte integrante e sostanziale alla presente;

4) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità;

5) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara **immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano